CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 8/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario (Relatore)

nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026

VISTA la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Varallo (Provincia di Vercelli), formulata con nota del 19/12/2025 e pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 29 dicembre 2025 (prot. Cdc n. 13677);

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA l'ordinanza n. 37/2025/Agg. del 30 dicembre 2025, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Referendario dott.ssa Gabriella De Stefano;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026/Agg. del 6 febbraio 2026, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa De Stefano;

PREMESSO IN FATTO

Con nota a firma del Sindaco *pro tempore*, pervenuta a questa Sezione il 29 dicembre 2025 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte (prot. Cdc n. 13677), il Comune di Varallo ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 nei termini di seguito illustrati.

Il Comune riferisce che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/07/2025, in occasione dell'approvazione della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2024, sulla scorta della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in merito agli obiettivi riferiti al rispetto dei tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito, inoltrata al Nucleo di Valutazione, è stata sospesa la liquidazione del 30% dell'indennità di risultato del Segretario Generale e dei Responsabili di servizio individuati presso l'Ente, secondo le schede di valutazione redatte dal Nucleo di Valutazione, in ragione del mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo ai tempi di pagamento, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 4-bis d.l. n. 13/2023, convertito in legge 41/2023.

L'Ente, ai fini istruttori, precisa di avere, nel corso del 2024, sempre operato nell'ottica del rispetto dei tempi di pagamento, contribuendo al raggiungimento dei target previsti dal PNRR a livello nazionale in materia di tempi medi di pagamento e ritardi della PA. Tale virtuosità ha però comportato la necessità di ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria, con considerevole esborso di interessi passivi, che ha reso necessario formali segnalazioni all'Amministrazione comunale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale. A seguito del monitoraggio effettuato nel novembre 2024, considerata la delicata situazione finanziaria complessiva, nel mese di dicembre, il Responsabile Finanziario, informato l'Assessore al Bilancio, decideva di rallentare i pagamenti "*ritenendo più importante limitare la spesa per interessi passivi*".

L'Ente, pertanto, conclude:

"*Con la presente richiesta si richiede se sia corretta l'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 4 bis della Legge n. 41 del 21.04.2023 nei confronti di tutti i Responsabili di Servizio, anche nei settori in cui non si sia registrato alcun ritardo medio ponderato nel pagamento delle fatture, alla luce del fatto che tale sforamento è scaturito da una scelta effettuata dal solo Responsabile Finanziario. Ciò tenuto conto che:*

- durante l'anno, l'Ente ha sostanzialmente operato nell'ottica di rispetto dei tempi di pagamento, avendo contribuito quanto meno per i primi 10 mesi al positivo risultato certificato a livello nazionale del monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato sul raggiungimento degli otto target previsti a livello nazionale dal PNRR in materia di tempi medi pagamento e ritardi della PA;

- il rallentamento dei pagamenti operato nel mese di dicembre, non imputabile ad inadempienze amministrative facenti capo al personale dell'Ente, ha generato la mancata riduzione dell'incidenza del debito scaduto rispetto all'anno precedente solamente nell'ultimo trimestre 2024 ma, pur comportando lo sforamento del tempo medio ponderato di ritardo (peraltro solo nel quarto trimestre 2024 chiuso con indice +4,21), non ha inciso sull'indicatore di tempestività dei pagamenti che si è comunque attestato entro i target previsti (-1,96);

- il monitoraggio degli indicatori di debito residuo e di tempo medio ponderato di ritardo evidenzia il sostanziale riallineamento ai target previsti già nei primi mesi del 2025" (n.d.r. enfasi dell'Ente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

In coerenza con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, preliminarmente all'esame di merito della richiesta di parere trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le Sezioni regionali di controllo sono tenute a verificare

che l'istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'amministrazione e dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento all'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica ed alla sua generalità ed astrattezza.

1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

Il primo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva esterna, è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: essa appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, ed a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva interna, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella richiesta di parere.

Orbene, sotto il profilo soggettivo, la richiesta del Comune di Varallo – provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (e quindi da un soggetto testualmente ammesso dalla legge a richiedere parere) ed essendo firmata dal Sindaco dell'Ente, organo cui è conferita per legge la rappresentanza legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.lgs. 267/2000 - è pienamente ammissibile.

2. Ammissibilità sotto il profilo oggettivo

I - Passando al profilo della ammissibilità oggettiva del quesito, si ricorda che la facoltà di richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie, «E' evidente…che "la materia di contabilità pubblica" costituisce una categoria concettuale estremamente ampia, di cui è difficile delimitare esattamente i confini. D'altro canto, è chiaro che la norma che radica questa specifica attribuzione non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale» (Sez.Aut. n. 3/2014/QMIG).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, da parte loro, intervenute in materia, hanno esteso il perimetro della funzione consultiva in esame riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche le materie - quali quelle concernenti il personale, l'attività di assunzione (cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera), la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi, ecc. - che risultano

connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/2010/QMIG).

Le medesime Sezioni Riunite, però, hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica "*consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*" e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere "*qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio"* (del. 54/2010 citata). Ciò comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Pertanto, come più volte ribadito anche da questa Sezione, "*la nozione di contabilità pubblica che rileva nell'esercizio della funzione consultiva è, com'è noto, più ristretta di quella generale, anche considerato che la funzione consultiva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge n. 131/2003 deve essere in ogni caso ricollegata al precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali" (Sez. Lazio, n. 97/2016)*» (cfr. Sez. contr. Piemonte, n. 11/2024).

Alla luce dei criteri ermeneutici innanzi esposti, occorre pertanto interrogarsi, in primo luogo, sulla riconducibilità della disposizione legislativa richiamata dall'Ente - l'art. 4 bis del d.l. n. 13/2023, convertito con legge n. 41/2023 – alla materia della contabilità pubblica.

Il richiamato articolo 4 bis, rubricato "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni", si inserisce in un più ampio intervento normativo teso a introdurre disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

In particolare, l'articolo citato così testualmente dispone:

"1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale".

La richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Varallo, pertanto, interessando una disposizione legislativa che attiene a modalità di gestione delle spese di personale nelle pubbliche amministrazioni (in quanto) collegata a esigenze di coordinamento della finanza pubblica (conseguimento degli obiettivi programmatici generali di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni), appare rientrante nella "materia della

contabilità pubblica" come innanzi perimetrata e, pertanto, sotto questo profilo, oggettivamente ammissibile.

Questa Corte, d'altra parte, ha già ritenuto ammissibili richieste di parere relative al menzionato art. 4 bis del d.l. 13/2023 (di recente, Sez. contr. Umbria, delib. n. 140/2025/PAR).

II - Sempre riguardo la valutazione della ammissibilità oggettiva del quesito, occorre però ricordare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza contabile la necessità del carattere generale ed astratto del quesito oggetto dell'istanza, da un lato, e dell'assenza di possibili interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo) ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo), dall'altro.

Pur essendo pacifico, infatti, che l'istanza di un Ente trova normalmente origine da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, la richiesta di parere può essere indirizzata unicamente a conseguire più approfondite conoscenze, informazioni e valutazioni inerenti alla corretta interpretazione di principi, norme e regole afferenti alla contabilità pubblica, non potendo la Corte né intervenire sulla concreta attività gestionale dell'Amministrazione istante - configurandosi, in caso contrario, una sorta di non consentita cogestione amministrativa - né generare interferenze con le funzioni requirenti o giudicanti della magistratura contabile ovvero di altri plessi magistratuali – civile, penale o amministrativa (cfr. Sez. Riun. n. 54/CONTR/2010, Sez. Aut. n. 24/2019/QMIG e n. 17/2020/QMIG).

È onere esclusivo dell'Amministrazione provvedere all'applicazione delle norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per la risoluzione specifica e puntuale di questioni afferenti al contenuto attuale dell'attività gestionale, poiché ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità del singolo e specifico provvedimento amministrativo è riservata alla discrezionalità attribuita all'ente territoriale.

Pertanto, come più volte ribadito da questa Sezione (*ex multis*, deliberazioni nn. 89/2024/PAR, 11/2024/PAR e, da ultimo, 3/2026/PAR), ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte amministrative e gestionali riservate alla discrezionalità dell'Ente richiedente, né tanto meno la resa del parere può determinare alcuna tipologia di inammissibile sindacato nel merito dell'attività amministrativa *in fieri*, poiché l'esercizio della funzione consultiva è orientato ad individuare o chiarire il significato delle discipline di contabilità pubblica.

Ciò posto e precisato, nel caso di specie, il Comune di Varallo, con la richiesta di parere come sopra formulata, investe la Sezione di una istanza diretta ad ottenere indicazioni specifiche per la risoluzione di questioni afferenti al contenuto attuale dell'attività gestionale, sostanzialmente chiedendo un parere circa la legittimità, nel caso concreto, dell'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 4 bis della Legge n. 41/2023 "*nei confronti di tutti i Responsabili di Servizio, anche nei settori in cui non si sia registrato alcun ritardo medio ponderato nel pagamento delle fatture, alla luce del fatto che tale sforamento è scaturito da una scelta effettuata dal solo Responsabile Finanziario".*

Il quesito in esame non pone un dubbio interpretativo di portata generale sulla normativa richiamata, ma sottopone alla Sezione un fatto gestionale specifico, caratterizzato dalle circostanze concrete ampiamente illustrate dall'Ente.

L'assenza dei caratteri di astrattezza e generalità del quesito sottoposto all'esame di questo Collegio, d'altra parte, appare confermata dalla circostanza che, per poter esprimere un giudizio circa la legittimità della decurtazione citata (quand'anche fosse in potere di questa Corte esprimersi, come pure non si ritiene per le ulteriori ragioni di seguito esposte), sarebbe necessario espletare un'articolata e puntuale istruttoria del caso concreto, andando ad analizzare gli atti presupposti alla determinazione dell'amministrazione di sospensione dell'erogazione del 30% del trattamento accessorio del personale interessato, ed in primo luogo il Piano della Performance redatto dall'Ente e le modalità di declinazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale in esso contenuti e riguardanti la specifica tematica del rispetto dei tempi di pagamento.

Ove la Sezione si esprimesse, pertanto, si determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza di questa magistratura.

E ancora, le valutazioni richieste a questa Corte genererebbero, tra l'altro, (non consentite) interferenze o sovrapposizioni con le funzioni giurisdizionali riservate al giudice ordinario (giudice naturale dei diritti connessi al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze degli Enti Locali), al quale i Responsabili di Settore interessati potrebbero evidentemente rivolgersi ove ritenessero la decurtazione applicata illegittima.

Rendendo il proprio parere, questa Sezione violerebbe il principio espresso, in sede di nomofilachia, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, secondo la quale *"appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei Conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).*

La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari" (Sezione Autonomie n. 24/2019/QMIG; principio, peraltro, ribadito dalla stessa Sezione con la delibera n.2/SEZAUT/2023/QMIG)" (cfr. Sez. controllo Piemonte, del. 137/2024/PAR).

Per tutto quanto sopra esposto, la richiesta di parere, così come formulata, appare priva dei necessari caratteri di generalità ed astrattezza richiesti dalla consolidata giurisprudenza contabile, avendo ad oggetto atti e casi gestionali specifici e rimandando piuttosto ad una richiesta di consulenza, che non può essere svolta da un organo magistratuale; essa, pertanto, sotto questo profilo, deve considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, per le motivazioni innanzi espresse, dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Varallo con la nota acquisita al protocollo di questa Corte in data 29 dicembre 2025 con n. 13677.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Gabriella DE STEFANO

Gabriella De Stefano
12.02.2026
17:51:05
GMT+01:00

La Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

ACHEROPITA
ROSARIA MONDERA
CORTE DEI CONTI
13.02.2026 07:25:36
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il **13 febbraio 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE

MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
13.02.2026
07:42:15 UTC